

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale ..... 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ..... 8

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

##### 89/393/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, recante quinta modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ..... 13

##### 89/394/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ..... 14

##### 89/395/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ..... 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

89/396/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare . . .** 21

89/397/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari . . . . .** 23

89/398/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare . . . . .** 27

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1854/89 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione è determinante per l'applicazione della maggior parte delle regolamentazioni doganali specifiche; che le condizioni per la contabilizzazione sono attualmente definite solo nell'ambito della direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione <sup>(4)</sup>; che, negli altri casi, le condizioni per la contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione sono fissate dagli Stati membri; che pertanto occorre curarne l'applicazione uniforme nella Comunità nel miglior modo possibile; che a tal fine le attuali disposizioni della direttiva 78/453/CEE devono essere sostituite da un regolamento, con le necessarie precisazioni e modifiche;

considerando che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento delle obbligazioni doganali rivestono particolare importanza per il buon funzionamento dell'unione doganale nonché per assicurare al massimo la parità di trattamento degli operatori economici nel riscuotere dazi all'importazione e all'esportazione;

considerando che la cura di determinare le modalità pratiche della contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione

o dei dazi all'esportazione può essere lasciata agli Stati membri; che è soprattutto necessario fissare i termini entro i quali la contabilizzazione deve aver luogo;

considerando che è opportuno fissare anche i termini entro i quali gli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione contabilizzati devono essere pagati; che è opportuno mantenere, armonizzandole, le facilitazioni di pagamento, diverse dalla dilazione di pagamento, accordate negli Stati membri; che, per chiarezza, occorre procedere ad una rifusione dell'insieme dei provvedimenti riguardanti il pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, ivi compresi quelli relativi alla dilazione di pagamento che attualmente formano oggetto della direttiva 78/453/CEE, riportandoli in un testo unico;

considerando che, in caso di facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché di pagamento ritardato o di mancato pagamento entro i termini stabiliti, è mantenuta l'attuale situazione giuridica che comporta l'obbligo di pagare interessi;

considerando che, tenuto conto dello sviluppo costante del traffico commerciale e della necessità di liberare al più presto le merci, i metodi di controllo dei servizi doganali sono stati adattati in modo tale che detti servizi, prima di accordare lo svincolo, verificano le merci soltanto in un numero molto limitato di casi; che il controllo della regolarità delle importazioni e delle esportazioni viene così posticipato e che il più sovente consiste in un controllo contabile; che esso può comportare il recupero a posteriori di un importo supplementare dei dazi; che tale controllo a posteriori può anche comportare il rimborso di un importo di dazi percepito in più; che l'importo dei dazi percepito in più è stato calcolato sulla base degli elementi di tassazione dichiarati dall'interessato medesimo e che esso ha potuto disporre delle merci molto più rapidamente che se esse fossero state verificate prima che venissero svincolate;

considerando che, tenuto conto delle condizioni attuali di determinazione della politica del credito nei vari Stati membri, non si può prevedere di fissare un tasso d'interesse di credito e un tasso d'interesse di mora applicabili in tutta la Comunità; che tuttavia bisogna evitare che, nei singoli Stati membri, sussistano disparità di trattamento troppo grandi tra le persone tenute al pagamento di un interesse di credito in

<sup>(1)</sup> GU n. C 41 del 13. 2. 1985, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 107 e GU n. C 96 del 17. 4. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19.

applicazione del presente regolamento e quelle che contraggono prestiti presso gli organismi finanziari; che, a tal fine, il tasso dell'interesse dovuto in caso di facilitazioni di pagamento diverse dalle dilazioni di pagamento deve essere stabilito dagli Stati membri tenendo conto del tasso praticato sui rispettivi mercati finanziari; che il tasso dell'interesse di mora, tenuto conto della sua finalità, può essere superiore al tasso dell'interesse di credito;

considerando che, nel settore del transito, i garanti beneficino, in materia di termini di pagamento di interessi, di facilitazioni maggiori rispetto a quelle previste nel presente regolamento; che dette disposizioni più favorevoli figurano in talune convenzioni internazionali e non possono essere pregiudicate dall'intervento di disposizioni comunitarie in materia; che lo stesso si può dire per quanto concerne il regime del transito comunitario allorché questo regime è applicabile, in virtù di accordi conclusi con i paesi dell'EFTA, alle merci che circolano tra il territorio doganale della Comunità e questi paesi; che lo stesso vale per quanto riguarda l'ammissione temporanea delle merci realizzata alle condizioni previste dalla convenzione conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (convenzione ATA);

considerando che è opportuno abrogare la direttiva 78/453/CEE, le cui disposizioni sono riprese nel presente regolamento; che per tener conto dei casi di cui sopra nei quali è previsto che non devono essere pagati interessi, secondo i casi, né dal debitore, né dall'autorità doganale, è opportuno, da un lato, completare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3799/86<sup>(2)</sup>, e, dall'altro, sopprimere le disposizioni che prevedono l'eventuale pagamento di interessi che figurano nel regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 918/83<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento concerne la contabilizzazione e le condizioni di pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
  - a) *obbligazione doganale*: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette a tali dazi;
  - b) *PPpersona*:
    - una persona fisica,
    - una persona giuridica,
    - oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;
  - c) *contabilizzazione*: l'iscrizione da parte dell'autorità doganale nei registri contabili, o su qualsiasi altro supporto che lo sostituisca, dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione corrispondente ad una obbligazione doganale;
  - d) *dazi all'importazione*: tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
  - e) *dazi all'esportazione*: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
  - f) *autorità doganale*: ogni autorità competente per l'applicazione della regolamentazione doganale, anche se l'autorità stessa non dipende dall'amministrazione delle dogane.

### TITOLO I

#### CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

##### Articolo 2

1. Ogni importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale — in appresso denominato «importo dei dazi» — deve essere calcolato dall'autorità doganale non appena questa dispone degli elementi necessari e deve essere oggetto di contabilizzazione da parte della suddetta autorità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

Il primo comma non viene applicato nei casi in cui sia stato istituito un dazio antidumping o compensatore provvisorio né in quelli in cui è applicabile l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1697/79.

2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l'autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l'obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento degli importi in questione.

Le modalità secondo le quali l'autorità doganale procede alla contabilizzazione degli importi dei dazi vari casi sono comunicate alla Commissione.

#### Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, quando un'obbligazione doganale sorge sia dall'accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione, sia da qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la contabilizzazione dell'importo corrispondente all'obbligazione doganale deve intervenire non appena l'importo sia stato calcolato e al più tardi il secondo giorno che segue quello in cui è stato accordato lo svincolo — o l'autorizzazione di esportazione — della merce.

Tuttavia, a condizione che il loro pagamento sia stato garantito, l'insieme degli importi dei dazi relativi alle merci per le quali è stato disposto lo svincolo o l'autorizzazione di esportazione a profitto della medesima persona nel corso di un periodo determinato dall'autorità doganale, periodo che non può essere superiore a trentun giorni, può essere contabilizzato globalmente alla fine del periodo medesimo. Questa contabilizzazione deve avvenire entro cinque giorni a decorrere dalla data di scadenza del periodo considerato.

2. In caso di disposizioni che prevedono che lo svincolo di una merce possa essere concesso in attesa che siano riunite determinate condizioni stabilite nel diritto comunitario, da cui dipendono la determinazione dell'importo dell'obbligazione sorta oppure la riscossione di quest'ultima, la contabilizzazione deve aver luogo al più tardi due giorni dopo il giorno in cui sono definitivamente determinati o stabiliti l'importo dell'obbligazione oppure l'obbligo di pagare i dazi risultanti da tale obbligazione.

Tuttavia qualora l'obbligazione doganale riguardi un dazio antidumping o compensatore provvisorio la contabilizzazione di tale dazio deve avvenire al più tardi due mesi dopo la pubblicazione del regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping o compensatore definitivo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Qualora un'obbligazione doganale sorga in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1, la contabilizzazione dell'importo corrispondente deve aver luogo entro il termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale è in grado:

- a) di calcolare l'importo dei dazi in questione e
- b) di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo.

#### Articolo 4

1. I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 3 possono essere prorogati:

- a) per ragioni connesse con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di accentrato contabile, oppure
- b) in seguito a circostanze particolari che impediscano all'autorità doganale di rispettare i suddetti termini.

I termini così prorogati non possono superare quattordici giorni.

2. I limiti previsti ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nei casi fortuiti o di forza maggiore.

#### Articolo 5

Se l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non è stato contabilizzato conformemente agli articoli 3 e 4 o è stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dell'importo dei dazi da recuperare o che deve ancora essere recuperato deve aver luogo entro un termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale, resasi conto della situazione, è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo. Questo termine può essere aumentato conformemente all'articolo 4.

#### Articolo 6

1. Non appena contabilizzato, l'importo dei dazi deve essere comunicato alla persona tenuta al suo pagamento, secondo modalità appropriate.

2. Qualora la menzione dell'importo dei dazi da pagare sia stata effettuata, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l'autorità doganale può disporre che la comunicazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata soltanto se l'importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa stabilito.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, quando viene fatto uso della possibilità prevista al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo — o dell'autorizzazione di esportazione delle merci — da parte dell'autorità doganale equivale a comunicazione dell'importo dei dazi contabilizzato alla persona tenuta al suo pagamento.

#### Articolo 7

Qualora l'azione di recupero non possa più essere avviata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 1697/79, gli Stati membri possono non applicare l'articolo 2 o l'articolo 6 del presente regolamento.

## TITOLO II

## TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

## Capitolo A

## Principio

## Articolo 8

Ogni importo di dazi notificato a norma dell'articolo 6 deve essere saldato dalla persona tenuta al suo pagamento entro i seguenti termini:

- a) se la persona in questione non beneficia di alcuna delle facilitazioni di pagamento di cui al capitolo B, il pagamento deve essere effettuato entro il termine stabilito.

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di diritto di ricorso il termine non può superare dieci giorni a decorrere dalla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuto e, nel caso di contabilizzazioni globalizzate alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire alla persona tenuta al pagamento di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello che avrebbe ottenuto avvalendosi di una dilazione di pagamento alle condizioni previste al capitolo B, sezione 1.

Una proroga del termine è concessa d'ufficio qualora sia stato accertato che l'interessato ha ricevuto la notifica troppo tardi per poter rispettare il termine stabilito per effettuare il pagamento.

D'altra parte una proroga del termine può essere concessa dall'autorità doganale, su richiesta della persona tenuta al pagamento, qualora l'importo dei dazi da saldare risulti da un'azione di recupero a posteriori. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la dilazione di pagamento così concessa non può superare il tempo necessario per consentire alla persona tenuta al pagamento di prendere le misure atte a saldare la sua obbligazione;

- b) se la persona in questione beneficia dell'una o dell'altra facilitazione di pagamento di cui al capitolo B, il pagamento deve avvenire alla scadenza del termine o dei termini stabiliti nell'ambito di dette facilitazioni.

## Articolo 9

Il pagamento deve essere effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo che abbia potere liberatorio simile, conformemente alle disposizioni, vigenti nello Stato membro interessato («pagamento in contanti»). Può essere effettuato mediante compensazione, qualora le disposizioni vigenti lo prevedano.

## Capitolo B

## Facilitazioni di pagamento

## Sezione I

## Dilazioni di pagamento

## Articolo 10

L'autorità doganale può concedere all'interessato, su richiesta dello stesso, una dilazione di pagamento secondo le condizioni fissate agli articoli da 11 a 14, purché l'importo dei dazi da lui dovuti sia relativo a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento di detti dazi.

## Articolo 11

La concessione della dilazione di pagamento è subordinata alla costituzione di una garanzia da parte del richiedente.

Inoltre la concessione della dilazione di pagamento può dar luogo alla riscossione di spese accessorie per la costituzione del fascicolo o per servizio reso.

## Articolo 12

1. L'autorità doganale competente accorda la dilazione di pagamento secondo l'una o l'altra delle seguenti modalità:

- a) sia singolarmente per ciascun importo di dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma;
- b) sia globalmente per tutti gli importi di dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo stabilito dall'autorità doganale, che non può eccedere i trentun giorni;
- c) sia globalmente per tutti gli importi di dazi contabilizzati insieme, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

2. La dilazione di pagamento è inoltre concessa, alle stesse condizioni fissate al paragrafo 1, per gli importi dei dazi relativi a merci che formano oggetto di una dichiarazione per il regime doganale di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

## Articolo 13

1. La dilazione di pagamento è di trenta giorni e si calcola come segue:

a) qualora la dilazione di pagamento sia effettuata alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) il termine si calcola a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'importo dei dazi è contabilizzato dall'autorità doganale.

Qualora si applichi l'articolo 4, il termine di trenta giorni calcolato conformemente al primo comma si riduce di un numero di giorni pari a quella parte del termine superiore a due giorni utilizzata per la contabilizzazione;

b) qualora la dilazione di pagamento sia effettuata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), il termine si calcola a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di globalizzazione, diminuito di un numero di giorni pari alla metà del numero di giorni che costituiscono il periodo di globalizzazione;

c) qualora la dilazione di pagamento sia effettuata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), il termine si calcola a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo nel corso del quale è stato disposto lo svincolo o l'autorizzazione di esportazione delle merci considerate, diminuito di un numero di giorni pari alla metà del numero di giorni che costituiscono il periodo di cui trattasi.

2. Se i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, in applicazione delle disposizioni di dette lettere, è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

3. Per semplificare, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettera b) e c), sono di una settimana-calendario, o di un mese-calendario, gli Stati membri possono prevedere che il pagamento degli importi dei dazi per i quali è stata concessa una dilazione di pagamento sia effettuato:

a) se si tratta di una settimana-calendario, il venerdì della quarta settimana successiva a detta settimana-calendario;

b) se si tratta di un mese-calendario, al più tardi il sedicesimo giorno del mese successivo a detto mese-calendario.

#### Articolo 14

1. La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, pur riferendosi a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi, sono stati contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto concerne l'accettazione di dichiarazioni incomplete, in quanto il dichiarante non ha presentato, allo scadere del termine stabilito, gli elementi necessari alla determinazione definitiva del valore in dogana delle merci, ovvero non ha fornito i dati o i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta.

2. Tuttavia, si può accordare una dilazione di pagamento nei casi di cui al paragrafo 1 quando l'importo dei dazi da recuperare è contabilizzato prima della scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente imposto o, qualora la contabilizzazione non sia avvenuta, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione relativa alle merci in que-

stione. La dilazione di pagamento concessa in tali condizioni non può superare la data di scadenza del periodo che, conformemente all'articolo 13, è stato concesso per l'importo dei dazi inizialmente fissato, o che sarebbe stato concesso se l'importo dei dazi legalmente dovuto fosse stato contabilizzato all'atto della dichiarazione delle merci in questione.

#### Sezione 2

##### Altre facilitazioni di pagamento

#### Articolo 15

Gli Stati membri possono prevedere la concessione alla persona tenuta al pagamento di un importo di dazi di facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento di cui alla sezione 1.

La concessione di queste facilitazioni di pagamento è subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia questa garanzia può non essere richiesta quando tale richiesta possa dar luogo, data la situazione della persona interessata, a gravi difficoltà di ordine economico o sociale.

#### Sezione 3

##### Pagamento prima della scadenza dei termini

#### Articolo 16

Indipendentemente dalle facilitazioni di pagamento concesse alla persona tenuta al pagamento di un importo di dazi, detta persona può sempre effettuare in tutto o in parte il pagamento stesso senza aspettare la scadenza del termine concesso.

#### Sezione 4

##### Pagamento da parte di un terzo

#### Articolo 17

Ogni importo di dazi può essere pagato da un terzo al posto della persona tenuta al suo pagamento.

### Capitolo C

#### Esecuzione forzata

#### Articolo 18

Se la persona tenuta al pagamento di un importo di dazi non ha assolto il suo obbligo entro il termine stabilito, l'autorità doganale fa ricorso a tutte le possibilità offerte dalle disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione forzata, per assicurarsi il pagamento dell'importo in questione.

## TITOLO III

## PAGAMENTO D'INTERESSI

*Articolo 19*

Quando uno Stato membro accorda facilitazioni di pagamento conformemente all'articolo 15, le spese a carico del debitore per la concessione di tali facilitazioni, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolate in modo che il loro ammontare sia equivalente a quello che sarebbe richiesto per dette facilitazioni sul mercato monetario e finanziario nazionale.

In caso di pagamento ritardato o di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il tasso degli interessi di mora può essere superiore a quello definito nel comma precedente.

*Articolo 20*

1. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare l'articolo 19 quando tale applicazione possa dar luogo, data

la situazione della persona interessata, a gravi difficoltà di ordine economico o sociale.

2. Gli Stati membri possono inoltre rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora qualora il suo importo sia inferiore o uguale a 20 ECU o il pagamento dei dazi abbia luogo entro cinque giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dei dazi stessi. Questo limite può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono fissare periodi minimi di computo degli interessi.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 21*

Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni attinenti alle infrazioni alla regolamentazione doganale, nessun interesse diverso dall'interesse previsto all'articolo 19 può essere riscosso per importi di dazi dovuti da un debitore.

Tuttavia può essere riscosso un interesse di mora nell'ambito del recupero a posteriori se ciò è previsto dalle disposizioni nazionali.

*Articolo 22*

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle disposizioni che dispensano l'autorità doganale dal contabilizzare gli importi di dazi inferiori a 10 ECU.

*Articolo 23*

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di garanzia previste nel quadro del regime del transito e in quello della convenzione sull'ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (convenzione ATA).

*Articolo 24*

1. Il comitato di regolamentazione doganale generale di cui all'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio,

del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE <sup>(2)</sup>, può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento presentata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE.

*Articolo 25*

1. La direttiva 78/453/CEE è abrogata.

I riferimenti fatti a tale direttiva devono intendersi fatti al presente regolamento.

2. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1697/79 è abrogato.

3. Nel regolamento (CEE) n. 1430/79 è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 17 bis*

Il rimborso da parte delle autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, di importi di dazi

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1.



all'importazione o di dazi all'esportazione nonché di interessi di credito o di mora eventualmente percepiti in occasione del loro pagamento non dà luogo a pagamento di interessi da parte di queste stesse autorità. Tuttavia può essere pagato un interesse qualora le disposizioni nazionali lo prevedano.»

4. L'articolo 13 della direttiva 81/177/CEE è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 13*

Fatta salva l'applicazione di misure di proibizione o di restrizione eventualmente previste nei riguardi delle merci dichiarate per l'esportazione, il servizio doganale accorda l'autorizzazione per l'esportazione delle merci soltanto dopo essersi assicurato, se del caso, che i dazi all'esportazione ad esse relativi sono stati pagati o garantiti, oppure hanno formato oggetto di dilazione di pagamento alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 854/89

del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1.»

*Articolo 26*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Esso si applica agli importi di dazi contabilizzati a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1855/89 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la legislazione della maggior parte degli Stati membri prevede l'ammissione temporanea che permette l'impiego, senza oneri di dazi all'importazione, di taluni mezzi di trasporto importati che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, qualora tali mezzi di trasporto siano destinati ad essere riesportati; che regimi siffatti sono oggetto anche di numerose convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui tutti gli Stati membri o alcuni di essi sono parti contraenti; che è opportuno, tenuto conto delle esigenze dell'unione doganale, prevedere un regime uniforme di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3599/82 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85 <sup>(5)</sup>, ha istituito un regime di ammissione temporanea che non include i mezzi di trasporto;

considerando che i mezzi di trasporto che non rispondono alle condizioni previste dal presente regolamento possono, tuttavia, beneficiare del regime precitato;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di definirne le modalità di applicazione; che è opportuno instaurare in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei regimi doganali economici, istituito dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo <sup>(6)</sup>,

## TITOLO I

## Generalità

## Articolo 1

1. Il regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto permette di importare, secondo le procedure ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, in esenzione totale dai dazi all'importazione, i mezzi di trasporto che sono destinati a restare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e ad essere riesportati.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) *persona*:

- una persona fisica,
- una persona giuridica,
- oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone alla quale sia riconosciuta la capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;

b) *persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità*: sia una persona fisica residente abitualmente fuori del territorio doganale della Comunità; sia una persona giuridica avente sede fuori di detto territorio;

c) *dazi all'importazione*: i dazi definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3599/82;

d) *uso professionale*: l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di un'attività retribuita o avente scopo di lucro;

e) *uso privato*: qualsiasi uso, escluso quello professionale secondo la definizione della lettera d);

f) *mezzi di trasporto*: qualsiasi mezzo destinato al trasporto di persone o di merci. Il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i pezzi di ricambio, gli accessori e l'attrezzatura normali, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, qualora tale materiale sia importato insieme ai mezzi di trasporto;

g) *autorità doganale*: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della regolamentazione doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

<sup>(1)</sup> GU n. C 4 del 7. 1. 1984, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 116.

<sup>(3)</sup> GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

<sup>(6)</sup> GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

*Articolo 2*

L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è autorizzata senza formalità dal momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità doganale può subordinare la concessione del regime di ammissione temporanea all'espletamento di formalità particolari.

*Articolo 3*

L'assoggettamento dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento del debito doganale che potrebbe sorgere nei confronti degli stessi.

Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità doganale può subordinare l'assoggettamento alla costituzione di una garanzia.

## TITOLO II

## Mezzi di trasporto stradale

*Articolo 4*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile, conformemente agli articoli 2 e 3, ai veicoli stradali per uso professionale.

2. Ai fini del presente articolo, per «veicoli stradali» si intendono tutti i veicoli stradali, compresi i rimorchi che possono essere agganciati ai veicoli stessi.

3. Senza pregiudizio del paragrafo 4, il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli stradali siano:

- a) importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o per conto di questa;
- b) utilizzati per uso professionale da detta persona o per suo conto, e
- c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.
- d) utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità, tranne i casi da fissare con la procedura prevista all'articolo 21;

4. Quando un rimorchio è agganciato ad un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità, il

beneficio del regime dell'ammissione temporanea può essere concesso anche qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

5. I veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità, alle condizioni di cui al paragrafo 3, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico ed il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

*Articolo 5*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile, conformemente agli Articoli 2 e 3, ai veicoli stradali per uso privato.

2. Ai fini del presente articolo, per «veicoli stradali» si intendono tutti i veicoli stradali, comprese le roulotte e i rimorchi, che possono essere agganciati ad un autoveicolo.

3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli siano:

- a) importati da persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità,
- b) utilizzati per uso privato da dette persone e
- c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

4. In deroga al paragrafo 3, il beneficio del regime è accordato anche quando dei veicoli che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono immatricolati nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie provvisoria ai fini della riesportazione, con attribuzione di una targa automobilistica rilasciata ad una persona stabilita fuori di detto territorio.

5. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile anche nei casi seguenti:

- a) utilizzazione di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese di residenza normale dell'utilizzatore, per il tragitto da questi regolarmente effettuato nel territorio doganale della Comunità per recarsi da tale residenza al luogo di lavoro e viceversa. La concessione di questo regime non è sottoposta a nessun limite di tempo,
- b) utilizzazione, da parte di uno studente, di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese della sua residenza normale, nel territorio doganale della Comunità in cui lo studente soggiorna unicamente per motivi di studio.

6. Senza pregiudizio del paragrafo 5, lettera a), i veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità:

- a) per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, per un periodo di dodici mesi;
- b) per la durata del soggiorno dello studente nel territorio doganale della Comunità, nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b).

7. Il paragrafo 5, lettera b) ed il paragrafo 6, lettera b) sono applicabili, per analogia, nel caso di persone incaricate di effettuare una missione di durata determinata.

#### Articolo 6

1. L'articolo 5 è applicabile, per analogia, agli animali da sella o da traino ed al loro rimorchio, introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. Gli animali e i loro rimorchi, di cui al paragrafo 1, possono restare nel territorio doganale della Comunità per tre mesi.

### TITOLO III

#### Mezzi di trasporto ferroviario

#### Articolo 7

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile, conformemente agli articoli 2 e 3, ai mezzi di trasporto ferroviario.

2. Ai fini del presente articolo si intende per «mezzo di trasporto ferroviario» il materiale di trazione, gli autotreni ferroviari e le vetture automotrici, nonché i vagoni di qualsiasi natura adibiti al trasporto delle persone e delle merci.

3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1, è subordinato alla condizione che i mezzi di trasporto ferroviari:

- a) appartengano a persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) siano immatricolati nell'ambito di una rete ferroviaria situata fuori del territorio doganale della Comunità.

4. I mezzi di trasporto ferroviario possono restare nel territorio doganale della Comunità per dodici mesi.

### TITOLO IV

#### Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea

#### Articolo 8

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile, conformemente agli articoli 2 e 3, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

3. Le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3 sono applicabili se i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione aerea per uso privato.

4. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 3 possono restare nel territorio doganale della Comunità per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, per un periodo di dodici mesi.

### TITOLO V

#### Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne

#### Articolo 9

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile, conformemente agli articoli 2 e 3, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o interna.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

3. Le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3 sono applicabili se i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione marittima o interna per uso privato.

4. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 3 possono restare nel territorio doganale della Comunità per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, per un periodo di dodici mesi.

### TITOLO VI

#### Palette

#### Articolo 10

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile, conformemente agli articoli 2 e 3, alle palette.

2. Ai fini del presente articolo si intende per «paletta» un dispositivo sul cui ripiano può essere raggruppata una certa quantità di merci in maniera da costituire un'unità di carico ai

fini del suo trasporto, del suo movimento o del suo accatastamento mediante apparecchi meccanici. Questo dispositivo è costituito da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi, ovvero da un ripiano speciale impiegato nel traffico aereo; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta pur permettendo il movimento su rulli o mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; esso può essere munito o no di una sovrastruttura.

## TITOLO VII

### Disposizioni varie

#### Articolo 11

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai pezzi di ricambio, agli accessori e all'attrezzatura normale, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, qualora tale materiale sia importato separatamente dai mezzi di trasporto a cui è destinato.

#### Articolo 12

I mezzi di trasporto di cui ai titoli II, III, IV e V non possono essere prestati, affittati, impegnati, ceduti o messi a disposizione di una persona che risiede abitualmente nel territorio doganale della Comunità.

#### Articolo 13

Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere ammesso che, in casi particolari, una persona importi e/o utilizzi un mezzo di trasporto nel territorio doganale della Comunità in deroga al presente regolamento.

#### Articolo 14

Qualora le circostanze lo giustifichino l'autorità doganale può, su richiesta dell'interessato, prorogare i termini previsti dal presente regolamento.

#### Articolo 15

Il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve sottoporsi a tutte le misure di sorveglianza e di controllo prescritte dall'autorità doganale.

#### Articolo 16

L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione qualora constati che il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea non ha osservato una condizione stabilita per la concessione del regime stesso.

### Articolo 17

1. Il regime dell'ammissione temporanea termina quando il mezzo di trasporto assoggettato a detto regime viene riesportato fuori del territorio doganale della Comunità o viene, in vista di una successiva riesportazione:

— posto in zona franca

o assoggettato al regime:

— del deposito doganale,

— del transito comunitario (procedura esterna), ovvero ad un regime di trasporto internazionale previsto all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/87 <sup>(2)</sup>, purché l'applicazione di tali regimi sia consentita dalla legislazione comunitaria, oppure

— del perfezionamento attivo,

oppure viene abbandonato, senza spese, all'erario con l'accordo della autorità doganale.

Tuttavia, per quanto riguarda le palette o i mezzi di trasporto ferroviari utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime termina altresì quando palette di valore equivalente o mezzi di trasporto ferroviari del medesimo tipo di quelli che beneficiano del regime dell'ammissione temporanea sono esportati oppure sono, in vista della loro successiva esportazione, posti in zona franca o assoggettati ad uno dei regimi di cui al primo comma.

2. Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può autorizzare l'immissione in libera pratica o la distruzione, sotto controllo doganale, dei mezzi di trasporto assoggettati al regime dell'ammissione temporanea, sia direttamente sia dopo essere stati posti in zona franca o assoggettati ad un regime previsto al paragrafo 1.

3. Senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni in materia di infrazione alla legislazione doganale, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nei casi in cui l'autorizzazione sia stata revocata in base all'articolo 16.

4. I pezzi sostituiti dopo la riparazione o la manutenzione devono ricevere una destinazione prevista ai paragrafi 1 e 2.

5. Senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni in materia di infrazioni alla legislazione doganale ed in materia di franchigia, in caso di immissione in libera pratica di mezzi di trasporto che siano assoggettati al regime dell'immissione temporanea o in altri casi per cui un'obbligazione doganale nasca in conformità del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo all'obbligazione doganale <sup>(3)</sup>, i dazi all'importazione sono

<sup>(1)</sup> GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

riscossi in base agli elementi d'imposizione fiscale relativi a tali mezzi di trasporto al momento del loro assoggettamento al regime della ammissione temporanea, indipendentemente dal fatto che l'immissione in libera pratica venga effettuata direttamente oppure dopo che tali mezzi siano stati posti in zona franca oppure assoggettati ad uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, quando si tratti di scarti ed avanzi risultanti dalla distruzione dei pezzi indicati nel paragrafo 4, il momento da considerare per la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale è quello previsto all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2144/87.

## TITOLO VIII

### Disposizioni finali

#### Articolo 18

1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti riguardanti in particolare le condizioni di accesso e di esecuzione dei trasporti medesimi.

2. Senza pregiudizio del paragrafo 1, i mezzi di trasporto oggetto del presente regolamento sono ammessi al beneficio dell'ammissione temporanea senza divieti né restrizioni di importazione, a condizione che essi siano riesportati.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

#### Articolo 19

Fino a quando non saranno adottate norme comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri,

- a) di più ampie misure di agevolazione previste dagli accordi vigenti
- b) di franchigie particolari concesse alle forze armate stanziate nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88 <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 20

Il comitato dei regimi doganali economici può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente, ad iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

#### Articolo 21

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

#### Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile un anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione che sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 21.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

recante quinta modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

(89/393/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 74/329/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/102/CEE <sup>(5)</sup>, ha stabilito un elenco di emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

considerando che l'allegato II della direttiva 74/329/CEE indica la denominazione delle sostanze il cui impiego nei prodotti alimentari può essere provvisoriamente autorizzato dagli Stati membri; che detta autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 1988;

considerando che il Consiglio ha approvato, il 21 dicembre 1988, la direttiva 89/107/CEE <sup>(6)</sup> relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 di detta direttiva, il Consiglio dovrà adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato, una direttiva globale che include sia l'elenco positivo delle sostanze autorizzate sia le condizioni per la loro utilizzazione;

considerando che tuttavia non è possibile adottare fin da ora tutte le norme concernenti le sostanze in questione; che occorre pertanto prorogare temporaneamente la validità dell'allegato II della direttiva 74/329/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma della direttiva 74/329/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 1991 l'utilizzazione delle sostanze enumerate nell'allegato II nei prodotti alimentari.»

*Articolo 2*

L'articolo 1 ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1989.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES

<sup>(1)</sup> GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. C 47 del 20. 2. 1989, pag. 80 e GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

(89/394/CEE)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 75/726/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, non prevede la possibilità di produrre nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri; che, vista l'evoluzione delle abitudini alimentari, è opportuno prevedere tali prodotti;

considerando che non è possibile estrarre il succo da certi frutti esotici senza la polpa; che pare pertanto necessario consentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'eventuale impiego della purea del frutto;

considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli zuccheri nei limiti stabiliti e di sopprimere la facoltà di impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in taluni nettari;

considerando che è opportuno autorizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non vengano superati i limiti consentiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 75/726/CEE è così modificata:

1) il testo dell'articolo 1, punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. nettare di frutta:

a) il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta di acqua e di

zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad un miscuglio di questi prodotti e che sia inoltre conforme all'allegato;

b) tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 14 può essere deciso che per taluni frutti con succo ad alto tenore naturale di zuccheri i relativi nettari possono essere fabbricati senza aggiunta di zuccheri;»;

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta (di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5) di una o più specie;»;

3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

«c) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele, rispettando il limite del 20% indicato alla lettera a);

d) per la fabbricazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando siano ottenuti con mele, pere o pesche o con una mescolanza di questi frutti, l'aggiunta di acido citrico in una quantità non superiore a 5 g per litro di prodotto finito; tuttavia, l'acido citrico può essere sostituito totalmente o parzialmente con una quantità equivalente di succo di limone.»;

4) l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è soppresso;

5) il testo dell'articolo 8, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'articolo 4, fatto salvo il paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, l'aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è autorizzata soltanto per i succhi di frutta concentrati preconfezionati, destinati al consumatore finale ed a condizione che essa sia indicata nella denominazione; in tal caso, la quantità complessiva di zuccheri aggiunti espressa rispetto al volume di succo "a base di . . . concentrato" non deve superare i valori indicati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).

<sup>(1)</sup> GU n. C 24 del 31. 1. 1987, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 78 e GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 150 del 2. 6. 1987, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.



Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 14 giugno 1989, l'aggiunta di zuccheri nei succhi di arancia concentrati non destinati al consumatore finale è ammessa in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, a fini di correzione.

Nel caso previsto al secondo comma, il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri, conformemente agli usi commerciali.

Alla scadenza del termine previsto al secondo comma, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se mantenere o no la deroga prevista da detto comma;»;

6) è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 11 ter*

Le modifiche necessarie per adattare all'evoluzione tecnica gli articoli 4, 7, 8 e 9 nonché l'allegato, eccettuate quelle relative agli additivi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14.»;

7) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 13*

I criteri di identità e di purezza dei prodotti addizionati e di trattamento di cui agli articoli 4 e 7 sono stabiliti, per quanto è necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 14.»;

8) il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 14*

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»;

9) l'articolo 15 è soppresso;

10) l'articolo 16, paragrafo 1, lettera f) è soppresso;

11) il testo dell'articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le deroghe relative agli additivi previste al paragrafo 1, lettere c), d), e), g) e h) prendono fine al momento in cui le regolamentazioni in materia diventano applicabili a livello della Comunità.»;

12) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali misure sono applicate in modo da:

- consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi il 14 giugno 1990,
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 14 giugno 1991.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES

## ALLEGATO

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari	Acidità minima espressa in grammi di acido tartarico per l di prodotto finito	Tenore minimo in succo ed eventualmente in purea, espresso in % del peso del prodotto finito
<b>I. Frutti dal succo acido, non consumabile allo stato naturale</b>		
Frutti di passiflora ( <i>Passiflora edulis</i> )	8	25
Solano di Quito ( <i>Solanum Quitoense</i> )	5	25
Ribes nero	8	25
Ribes bianco	8	25
Ribes rosso	8	25
Uva spina	9	30
Frutti di olivello spinoso	9	25
Prugne	8	30
Prugne	6	30
Susine	6	30
Bacche di sorbe	8	30
Cinorroidi (Frutti di <i>Rosa</i> sp.)	8	40
Ciliegie acide (Marasche)	8	35
Altre ciliegie	6 <sup>(1)</sup>	40
Mirtilli neri	4	40
Bacche di sambuco	7	50
Lamponi	7	40
Albicocche	3 <sup>(1)</sup>	40
Fragole	5 <sup>(1)</sup>	40
More	6	40
Mirtilli	9	30
Cotogne	7	50
Limoni e limette	—	25
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
<b>II. Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal succo non consumabile allo stato naturale</b>		
Manghi	—	35
Banane	—	25
Guaiave	—	25
Papaie	—	25
Litchi	—	25
Lazzeruole	—	25
Anone ( <i>Annona Muricata</i> )	—	25
Anone reticolate ( <i>Annona Reticulata</i> )	—	25
Cerimolie	—	25
Melograni	—	25
Noci di acagiù o di anacardio	—	25
Spondiadi ( <i>Spondias Purpurea</i> )	—	25
Imbù ( <i>Spondia Tuberosa Aroda</i> )	—	30
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
<b>III. Frutti dal succo consumabile allo stato naturale</b>		
Mele	3 <sup>(1)</sup>	50
Pere	3 <sup>(1)</sup>	50
Pesche	3 <sup>(1)</sup>	45
Agrumi, esclusi limoni e limette	5	50
Ananas	4	50
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	50

<sup>(1)</sup> Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

(89/395/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 79/112/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE <sup>(5)</sup>, prevede, in molti casi, delle possibilità di deroghe nazionali;

considerando che nella duplice prospettiva della realizzazione del mercato interno e di una migliore informazione di tutti i consumatori della Comunità è opportuno eliminare tali deroghe;

considerando, in particolare, che l'esperienza acquisita in seguito all'adozione della direttiva 79/112/CEE consente di renderla applicabile a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe, in tutta la Comunità;

considerando che la data di conservazione minima ha dato buoni risultati; che tuttavia nell'interesse di una migliore protezione della salute pubblica deve esserle preferito un sistema di datazione più rigoroso nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili da punto di vista microbiologico; che in caso di dubbio deve essere prevista una procedura comunitaria;

considerando che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

considerando tuttavia che, fatta salva una decisione a livello comunitario circa il merito, occorre sin d'ora riconoscere al consumatore il diritto di essere informato del trattamento

mediante irradiazione subito da un prodotto alimentare, quando questo è autorizzato; che a tale scopo è opportuno prevedere che su ogni prodotto così trattato debba figurare una dicitura adeguata; che tuttavia disposizioni specifiche relative ai prodotti composti contenenti un ingrediente precedentemente trattato con radiazioni ionizzanti saranno stabilite solo in occasione dell'adozione di una normativa concernente questo stesso trattamento d'irradiazione;

considerando che, per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che nella fase precedente la vendita al consumatore finale soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità»;

2) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività"»;

3) all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) l'espressione «al consumatore finale» è sostituita dall'espressione «al consumatore finale ed alle collettività»;

<sup>(1)</sup> GU n. C 124 del 28. 5. 1986, pag. 5 e

GU n. C 154 del 12. 6. 1987, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 65 e  
GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.

<sup>(6)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

- 4) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
- «b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.»;
- 5) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 4 è sostituito dal testo seguente:
- «4. Il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza.»;
- 6) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «3. Le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»;
- 7) all'articolo 5, paragrafo 1, l'espressione «al consumatore finale» è sostituita dall'espressione «al consumatore finale ed alle collettività»;
- 8) all'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:
- «Su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radiazioni ionizzanti deve figurare una delle seguenti diciture:
- in spagnolo:  
“irradiado” o “tratado con radiación ionizante”;
  - in danese:  
“bestrålet/ . . .” o “strålekonserveret” o “behandlet med ioniserende stråling” o “konserveret med ioniserende stråling”;
  - in tedesco:  
“bestrahlt” o “mit ionisierenden Strahlen behandelt”;
  - in greco:  
“επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία” o “ακτινοβολημένο”;
  - in inglese:  
“irradiated” o “treated with ionising radiation”;
  - in francese:  
“traité par rayonnements ionisants” o “traité par ionisation”;
  - in italiano:  
“irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”;
  - in olandese:  
“doorstraald” o “door bestraling behandeld” o “met ioniserende stralen behandeld”;
  - in portoghese:  
“irradiado” o “tratado por irradiação” o “tratado por radiação ionizante”.
- 9) il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria. Modifiche all'elenco delle categorie riportate nell'allegato I possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»;
- 10) il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino è completato dalla frase seguente:
- «tali disposizioni comunitarie sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»;
- 11) il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), quarto trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— Le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l'impiego della dicitura relativa al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all'articolo 100 A del trattato.»;
- 12) all'articolo 6, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
- «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»;
- 13) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
- «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»;
- 14) il testo dell'articolo 8, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
- «4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, sull'etichetta deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.
- Ai sensi del presente paragrafo, per liquido di copertura si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.
- Questo elenco può essere completato secondo la procedura prevista all'articolo 17.
- I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 17.»;
- 15) all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «7. Le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere b) e d) e al paragrafo 5 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»;

16) l'articolo 9, paragrafo 2, secondo e terzo comma, è soppresso;

17) il testo dell'articolo 9, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Fino al 31 dicembre 1992 gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che il periodo minimo di conservazione sia espresso diversamente che con l'indicazione del termine minimo di conservazione.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.»

18) il testo dell'articolo 9, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva;
- delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;
- delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività;
- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
- degli aceti;
- del sale da cucina;
- degli zuccheri allo stadio solido;
- dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati;
- delle gomme da masticare e prodotti analoghi;
- delle porzioni individuali di gelati alimentari.»

19) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

1. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

2. La data deve essere preceduta dalle parole:

- in spagnolo: "fecha de caducidad";

— in danese: "sidste anvendelsesdato";

— in tedesco: "verbrauchen bis";

— in greco: "ανάλωση μέχρι"

— in inglese: "use by";

— in francese: "à consommer jusqu'au";

— in italiano: "da consumare entro";

— in olandese: "te gebruiken tot";

— in portoghese: "a consumir até".

Queste parole devono essere seguite:

— dalla data stessa, oppure

— dalla menzione del punto in cui essa è indicata sulla etichetta.

Queste indicazioni sono seguite da una descrizione delle condizioni da osservare per la conservazione.

3. La data comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 può essere deciso in determinati casi se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.»

20) all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»

21) il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. a) Se i prodotti alimentari sono confezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2 figurano sull'imballaggio confezionato o su un'etichetta legata al medesimo.

b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari confezionati sono

— destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività,

— destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati o trasformati, frazionati o messi al consumo

— le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2 possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.

c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 6) nonché eventualmente quella prevista all'articolo 9 bis

figurano anche sull'imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercializzazione.

2. Tali indicazioni devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

3. a) Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3), 4) e 9) figurano nello stesso campo visivo.

Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2.

b) Tuttavia, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura di cui alla lettera a), questo obbligo non si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicato in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm<sup>2</sup> sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3) e 4).

Il paragrafo 3, lettera a) non è applicabile in tale caso.

5. Fino al 31 dicembre 1996, gli Stati membri possono non esigere l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza nel caso delle bottiglie di cui al paragrafo 4.

6. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono prevedere deroghe all'articolo 3, paragrafo 1 e al presente articolo, paragrafo 3, lettera a) per il latte e i prodotti del latte confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi dei paragrafi 5 o 6.»;

22) all'articolo 12, primo comma l'espressione «al consumatore finale» è sostituita dall'espressione «al consumatore finale ed alle collettività»;

23) all'articolo 12, paragrafo 2 il termine «consumatore» è sostituito dal termine «acquirente»;

24) il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 17*

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i

prodotti alimentari, in appresso denominato "comitato", viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»;

25) l'articolo 18 è soppresso;

26) l'articolo 23 è soppresso.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 dicembre 1990;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 20 giugno 1992.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(89/396/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che occorre adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che verrà a scadenza il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno;

considerando che l'indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti; che essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE <sup>(5)</sup>, non prevede indicazioni relative all'identificazione delle partite; che, da allora, certi Stati membri hanno adottato disposizioni nazionali concernenti tale indicazione;

considerando che, a livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce ormai un obbligo generalizzato; che la Comunità è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale;

considerando che è pertanto opportuno adottare le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla creazione di un sistema comune di identificazione delle partite;

considerando che l'efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione; che è tuttavia opportuno escludere taluni prodotti ed operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all'inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che la definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento; che questa definizione non potrebbe pertanto applicarsi a prodotti presentati alla rinfusa o che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo;

considerando che, data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, spetta all'operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente;

considerando tuttavia che, per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è essenziale che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale;

considerando che il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 79/112/CEE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche.

## Articolo 2

1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come prevista dall'articolo 1, paragrafo 1.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica:
  - a) ai prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

<sup>(1)</sup> GU n. C 310 del 20. 11. 1987, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag. 425 e GU n. C 120 del 16. 5. 1989.<sup>(3)</sup> GU n. C 95 dell'11. 4. 1988, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

- venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,
  - avviati verso organizzazioni di produttori o
  - raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono confezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono confezionate ai fini della loro vendita immediata;
- c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm<sup>2</sup>.

3. Gli Stati membri possono non richiedere, fino al 31 dicembre 1996, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicato in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano un'etichetta, né anello, né fascetta.

#### Articolo 3

La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno della Comunità.

Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura.

#### Articolo 4

Quando le derrate alimentari sono confezionate, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio confezionato o su un'etichetta che ad esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono confezionate, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

#### Articolo 5

Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano nell'etichettatura, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.

#### Articolo 6

La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni comunitarie specifiche.

La Commissione pubblica ed aggiorna l'elenco delle disposizioni in questione.

#### Articolo 7

Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 giugno 1990;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 20 giugno 1991; tuttavia, i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
P. SOLBES



## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

(89/397/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che gli scambi di prodotti alimentari occupano una posizione di grande rilievo nel mercato comune; che tutti gli Stati membri devono tutelare la salute e gli interessi economici dei loro cittadini; che in tale contesto priorità assoluta spetta alla tutela della salute e che a tal fine è necessario armonizzare e rendere più efficace il controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

considerando tuttavia che le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali a proposito di controlli di questo tipo sono tali da ostacolare la libera circolazione delle merci;

considerando che occorre perciò operare un ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che in un primo tempo è opportuno armonizzare i principi generali su cui le attività di controllo vanno impostate;

considerando che a completamento dei principi generali potranno all'occorrenza venir adottate successivamente disposizioni particolari;

considerando che la presente direttiva ha per oggetto il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare; che quest'ultima comprende le disposizioni relative alla protezione della salute, le norme di composizione e quelle relative alla qualità miranti a garantire la protezione degli interessi economici dei consumatori, nonché le disposizioni relative alla loro informazione ed alla lealtà delle transazioni commerciali;

considerando che contemporaneamente ai prodotti alimentari è opportuno controllare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con essi;

considerando che nella prospettiva del compimento del mercato interno i prodotti alimentari destinati ad attraversare

le frontiere intracomunitarie devono essere controllati con altrettanta cura di quelli destinati ad essere commercializzati nello Stato membro di fabbricazione;

considerando che, a tal fine, il controllo deve basarsi in linea di principio sulle disposizioni vigenti nello Stato membro di fabbricazione; che però siffatto principio si applica solo quando mezzi appropriati, compresa la presentazione di documenti commerciali, permettano di stabilire, in modo soddisfacente per l'autorità incaricata del controllo, che il prodotto di cui trattasi è destinato ad essere spedito in un altro Stato membro ed è conforme alle disposizioni ivi vigenti;

considerando che, per essere efficaci, i controlli devono essere regolari, non devono essere soggetti a limitazioni concernenti l'oggetto, la fase ed il momento scelti per effettuarli e devono assumere le forme più idonee a garantirne l'efficacia;

considerando che, per assicurare che le procedure di controllo non vengano eluse, è necessario prevedere che gli Stati membri non escludano da un controllo appropriato un prodotto per il fatto che è destinato all'esportazione fuori della Comunità;

considerando che è necessario attribuire ai controllori poteri adeguati;

considerando che, se da un lato non è opportuno riconoscere alle imprese il diritto di opporsi ai controlli, occorre dall'altro salvaguardare i loro diritti legittimi, in particolare il segreto di produzione e il diritto di ricorso;

considerando che le autorità responsabili del controllo dei prodotti alimentari possono differire da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno pubblicare un elenco delle autorità competenti in questo settore in ciascuno Stato membro, in cui siano anche indicati i territori di rispettiva competenza e i laboratori abilitati ad effettuare le analisi nell'ambito dei controlli suddetti;

considerando che i controlli ufficiali devono contribuire efficacemente a prevenire le infrazioni alla legislazione relativa ai prodotti alimentari; che a tal fine essi devono essere programmati in funzione di criteri appropriati;

considerando che, pur se spetta in primo luogo agli Stati membri adottare i rispettivi programmi di controllo, è necessario disporre altresì, nella prospettiva del completamento e del funzionamento del mercato interno, di programmi coordinati a livello comunitario;

considerando che l'esecuzione dei programmi nazionali e dei programmi coordinati consentirà di acquisire l'esperienza

<sup>(1)</sup> GU n. C 20 del 27. 1. 1987, pag. 6,  
GU n. C 88 del 5. 4. 1987, pag. 14 e  
GU n. C 131 del 27. 5. 1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 80 e GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 347 del 22. 12. 1987, pag. 1.

che nella fase attuale è ancora di gran lunga insufficiente; che sulla base di tale esperienza potrà risultare necessaria una revisione della presente direttiva per migliorare il regime da essa fissato;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri una certa libertà per quanto riguarda i mezzi pratici di attuazione dei controlli per non interferire in sistemi ben collaudati e adeguati alle situazioni particolari di ogni Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. La presente direttiva definisce i principi generali per l'esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per «controllo ufficiale dei prodotti alimentari» — in appresso denominato «controllo» — il controllo, effettuato dalle autorità competenti, della conformità

— dei prodotti alimentari,

— degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, degli oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali,

— dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari,

alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti all'informazione di questi ultimi.

3. L'applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

4. La presente direttiva non si applica ai controlli metrologici.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti utili affinché il controllo sia effettuato conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono che i prodotti destinati ad essere spediti in un altro Stato membro siano controllati con la stessa attenzione di quelli destinati ad essere commercializzati nel proprio territorio.

#### Articolo 3

Gli Stati membri non escludono da un controllo appropriato un prodotto per il fatto che è destinato ad essere esportato fuori della Comunità.

#### Articolo 4

1. Il controllo si effettua:

a) in modo regolare,

b) nei casi in cui si sospetti la non conformità dei prodotti.

2. Il controllo si effettua in maniera proporzionata all'obiettivo perseguito.

3. Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell'importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e del commercio.

4. Il controllo si effettua in generale senza preavviso.

5. La competente autorità è tenuta in ogni singolo caso a scegliere, tra le fasi elencate al paragrafo 3, quella o quelle più idonee alla ricerca prevista.

#### Articolo 5

Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti, conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 ed in funzione della ricerca prevista:

1) ispezione,

2) prelievo ed analisi di campioni,

3) controllo dell'igiene del personale,

4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere,

5) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.

#### Articolo 6

1. Sono sottoposti ad ispezione:

a) lo stato e l'impiego nelle differenti fasi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di terreni, locali, uffici, installazioni e relativo ambiente, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali;

b) le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;

c) i prodotti semilavorati;

d) i prodotti finiti;

e) i materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari;

f) i prodotti e i procedimenti di pulizia e manutenzione nonché gli antiparassitari;

- g) i processi utilizzati per fabbricare o lavorare i prodotti alimentari;
- h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
- i) i mezzi di conservazione.

2. Le operazioni di cui al paragrafo 1 possono all'occorrenza essere integrate:

- dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto di questa impresa;
- dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;
- da controlli, effettuati dall'autorità competente con strumenti propri, delle misurazioni effettuate con strumenti installati dall'impresa.

#### Articolo 7

1. A fini d'analisi possono venire prelevati campioni dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f).

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire alle persone soggette al controllo il beneficio di un'eventuale controperizia.

2. Le analisi sono effettuate da laboratori ufficiali.

Gli Stati membri possono anche autorizzare altri laboratori ad effettuare dette analisi.

#### Articolo 8

Sono sottoposte al controllo dell'igiene di cui all'articolo 5, punto 3), le persone che, direttamente o indirettamente, per esercitare le loro mansioni entrano in contatto con le materie ed i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f).

Scopo del controllo è verificare che siano rispettate le norme igieniche riguardanti la pulizia personale e l'abbigliamento. Il controllo viene effettuato a prescindere dagli esami medici.

#### Articolo 9

1. Gli agenti incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e dei documenti d'altro genere in possesso delle persone fisiche e giuridiche nelle differenti fasi di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2. Gli agenti incaricati del controllo possono parimenti fare copie od estratti del materiale scritto e dei documenti d'altro genere sottoposti al loro esame.

#### Articolo 10

Allorché gli agenti incaricati del controllo constatano o sospettano un'irregolarità, adottano i provvedimenti necessari.

#### Articolo 11

1. Gli Stati membri garantiscono agli agenti incaricati del controllo il diritto di procedere alle operazioni previste dagli articoli da 6 a 10.

2. Gli Stati membri prescrivono che le persone fisiche e giuridiche interessate siano tenute a sottoporsi al controllo esercitato conformemente alla presente direttiva e ad assistere gli agenti incaricati del controllo nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le persone fisiche e giuridiche soggette al controllo godano del diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti presi dall'autorità competente per l'esercizio del controllo.

2. Essi prescrivono che gli agenti incaricati del controllo siano tenuti al segreto professionale.

#### Articolo 13

Al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutti gli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dall'adozione della presente direttiva, una relazione su:

- a) le disposizioni relative alla formazione degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari, attualmente in vigore negli Stati membri;
- b) la possibilità di elaborare disposizioni comunitarie relative alla definizione della formazione di base e del perfezionamento degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari;
- c) la possibilità di fissare norme di qualità comunitarie per tutti i laboratori che partecipano ai controlli e al prelievo di campioni nel quadro della presente direttiva;
- d) la possibilità di istituire un servizio di controllo comunitario, che preveda anche lo scambio di informazioni fra tutte le istituzioni e persone interessate ai controlli.

#### Articolo 14

1. La o le competenti autorità degli Stati membri elaborano programmi previsionali che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) durante un periodo determinato.

2. Ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° maggio, le informazioni utili relative all'esecuzione, durante l'anno precedente, dei programmi di cui al paragrafo 1, precisando

- i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi,
- il numero e la natura dei controlli effettuati,
- il numero e la natura delle infrazioni constatate.

3. Ogni anno, anteriormente al 16 ottobre, e per la prima volta nel 1991, la Commissione rivolge agli Stati membri, dopo averli consultati nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, una raccomandazione per un programma coordinato di controlli per l'anno successivo. La raccomandazione può costituire oggetto di ulteriori adattamenti resisi necessari durante l'esecuzione del programma coordinato.

Il programma coordinato indica in particolare i criteri che conviene adottare in via prioritaria ai fini dell'esecuzione.

Le informazioni previste al paragrafo 2 contengono un capitolo distinto e specifico concernente l'esecuzione del programma coordinato.

4. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione in merito all'applicazione del presente articolo, eventualmente corredata delle opportune proposte.

#### Articolo 15

Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

- la o le competenti autorità, l'estensione del territorio di loro competenza e le loro funzioni;
- il o i laboratori ufficiali o riconosciuti dalle competenti autorità cui è stato affidato l'incarico di effettuare le analisi nell'ambito del controllo.

Detti elenchi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, — serie C.

#### Articolo 16

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro dodici mesi dalla notifica della presente direttiva <sup>(1)</sup>, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi da detta notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
P. SOLBES

<sup>(1)</sup> La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 giugno 1989.

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

(89/398/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE <sup>(5)</sup>, è stata modificata a più riprese; che in occasione di nuove modifiche conviene, per maggiore chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che l'adozione della direttiva 77/94/CEE è stata giustificata dal fatto che le divergenze fra le legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ostacolavano la libera circolazione, potevano creare condizioni difformi di concorrenza e pertanto avevano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando che i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati; che, per conseguire l'obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari;

considerando che, mentre è possibile, in base a norme generali che disciplinano il controllo complessivo dei prodotti alimentari, mettere in atto un controllo efficace dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono adottate disposizioni specifiche, lo stesso non sempre avviene per quei prodotti per i quali non sono previste tali disposizioni specifiche;

considerando infatti che, in quest'ultimo caso, i mezzi consueti messi a disposizione dei servizi di controllo possono in determinate circostanze non consentire di accertare se il prodotto in questione possiede effettivamente le proprietà nutrizionali specifiche attribuitegli; che è pertanto necessario prevedere che all'occorrenza il responsabile della commercializzazione di questo prodotto debba assistere il servizio di controllo nell'espletamento delle sue attività;

considerando che lo stato attuale dell'evoluzione della normativa comunitaria relativa agli additivi non permette di adottare, nella presente direttiva, disposizioni relative all'utilizzazione di additivi nei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare che non appartengono a uno dei gruppi previsti nell'allegato I; che occorre pertanto che tale problema venga riesaminato al momento debito;

considerando che l'elaborazione di direttive specifiche di attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria e le loro modifiche sono misure di attuazione di carattere tecnico; che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti destinati all'alimentazione umana occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE <sup>(6)</sup>;

considerando che la presente direttiva non pregiudica i termini entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 77/94/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

<sup>(1)</sup> GU n. C 124 del 23. 5. 1986, pag. 7.

GU n. C 161 del 19. 6. 1987, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 54.

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

2. a) I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
- b) Un'alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari:
- i) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, o
  - ii) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti, oppure
  - iii) dei lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute.

#### Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime».
2. Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di alimenti destinati al consumo corrente è vietato impiegare:
- a) le qualifiche «dietetico» o «di regime», da sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari;
  - b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione atta a far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'articolo 1.
3. Tuttavia, a norma delle disposizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 13, può essere consentito, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad un'alimentazione particolare, menzionare tale proprietà.

Dette disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione viene fornita.

#### Articolo 3

1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere tale che detti prodotti siano adeguati all'obiettivo nutrizionale particolare al quale sono destinati.
2. I prodotti definiti all'articolo 1 devono inoltre rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto

alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni di cui all'articolo 1.

#### Articolo 4

1. Le disposizioni specifiche, applicabili ai gruppi di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e indicati nell'allegato I, sono stabilite mediante direttive specifiche.

Le direttive specifiche possono prevedere, in particolare:

- a) prescrizioni essenziali riguardanti la natura o la composizione dei prodotti;
- b) disposizioni riguardanti la qualità delle materie prime impiegate;
- c) prescrizioni igieniche;
- d) le modifiche permesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;
- e) un elenco degli additivi;
- f) disposizioni concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità;
- g) le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per controllare la conformità alle prescrizioni delle direttive specifiche.

Tali direttive specifiche sono adottate:

- dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 100 A, per quanto riguarda la lettera e),
- secondo la procedura prevista all'articolo 13, per quanto riguarda le altre lettere.

Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito dalla decisione 74/234/CEE<sup>(1)</sup>.

2. Un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali, aminoacidi e altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 13.

#### Articolo 5

Modalità in base alle quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento ad una dieta o a una categoria di persone cui un prodotto contemplato dall'articolo 1 è destinato possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

(\*) GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

*Articolo 6*

1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 non devono attribuire proprietà preventive, curative e di guarigione di malattie dell'uomo né menzionare tali proprietà.

Deroghe al primo comma possono essere previste, in casi eccezionali e ben determinati, secondo la procedura prevista all'articolo 13. Fino al completamento di questa procedura potranno essere mantenute le deroghe in questione.

2. Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.

*Articolo 7*

1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE <sup>(2)</sup>, si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, alle condizioni seguenti.

2. La denominazione con cui un prodotto è venduto deve essere accompagnata dall'indicazione delle sue caratteristiche nutrizionali particolari. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), questa indicazione è sostituita dall'indicazione della loro destinazione.

3. L'etichettatura dei prodotti per i quali non è stata adottata alcuna direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 deve precisare inoltre:

- a) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari,
- b) il valore energetico disponibile espresso in kj o kcal nonché il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare.

Tuttavia, se questo valore energetico è inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g o 100 ml del prodotto commercializzato, le indicazioni in questione possono essere sostituite dalle diciture «valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g» ovvero «valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 ml».

4. Le norme particolari relative all'etichettatura dei prodotti per i quali è stata adottata una direttiva specifica saranno previste in quella stessa direttiva.

*Articolo 8*

1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere deroghe per il commercio al dettaglio, a condizione che le indicazioni di cui all'articolo 7 accompagnino il prodotto quando è messo in vendita.

*Articolo 9*

Per quanto concerne i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare e non compresi in uno dei gruppi riportati nell'allegato I, allo scopo di permettere un efficace controllo ufficiale degli stessi si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- 1) al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui sopra, il fabbricante oppure, nel caso di un prodotto fabbricato in uno Stato terzo, l'importatore ne informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione e ciò mediante la trasmissione di un modello dell'etichettatura utilizzata per tale prodotto;
- 2) al momento della successiva commercializzazione dello stesso prodotto in un altro Stato membro, il fabbricante o all'occorrenza l'importatore trasmette all'autorità competente di tale Stato membro la stessa informazione, completata dall'indicazione dell'autorità destinataria della prima notifica;
- 3) se necessario l'autorità competente è abilitata a richiedere al fabbricante o all'occorrenza all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustificano la conformità del prodotto all'articolo 1, paragrafo 2, nonché le menzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). Se i suddetti lavori hanno formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, è sufficiente un riferimento a quest'ultima;
- 4) gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità competenti ai sensi del presente articolo e ogni altra informazione utile che le riguarda.

La Commissione pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13;

- 5) al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo corredata, se del caso, di proposte adeguate.

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

### Articolo 10

1. Gli Stati membri non possono, per motivi connessi con la composizione, le caratteristiche della fabbricazione, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti, vietare o limitare il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 quando sono conformi alla presente direttiva e, eventualmente, alle direttive d'applicazione della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive d'applicazione della presente direttiva.

### Articolo 11

1. Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un prodotto alimentare destinato ad un'alimentazione particolare e che non figura in uno dei gruppi di cui all'allegato I non è conforme all'articolo 1, paragrafo 2 o presenta un pericolo per la salute umana, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni nel suo territorio la commercializzazione del prodotto di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3. Se la Commissione ritiene che la misura nazionale debba essere soppressa o modificata, essa avvia la procedura prevista all'articolo 13 al fine di adottare le misure del caso.

### Articolo 12

1. Se uno Stato membro in base a una motivazione circostanziata, in ragione di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti, emersi dopo l'adozione di una delle direttive specifiche, constata che un prodotto alimentare destinato ad un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute pubblica, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione, esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi a giustificazione della decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3. La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della

salute pubblica, siano necessarie delle modifiche alla presente direttiva e/o alle direttive specifiche, avvia la procedura prevista all'articolo 13 per adottare tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino a che tali modifiche siano state adottate.

### Articolo 13

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

### Articolo 14

La direttiva 77/94/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II.

### Articolo 15

1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:

— permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1990;



— vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1991.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in mancanza delle direttive di cui all'articolo 4, si applicano ad alcuni gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

*Articolo 16*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES

## ALLEGATO I

Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di direttive specifiche <sup>(1)</sup>

1. Preparati per lattanti
2. Latte di svezzamento ed altri alimenti per la seconda infanzia
3. Alimenti per bambini piccoli (bebè)
4. Prodotti alimentari con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso
5. Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali
6. Alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici o asodici
7. Alimenti senza glutine
8. Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi
9. Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).

<sup>(1)</sup> Si intende che al momento dell'adozione della direttiva non saranno colpiti da essa i prodotti in commercio.

## ALLEGATO II

## TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 77/94/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	—
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 3, paragrafo 2
—	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e c)	Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)	—
Articolo 5, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 6	Articolo 8
—	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
—	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 8	—
—	Articolo 11
—	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	—
Articolo 11	—
—	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 15
Articolo 13	Articolo 16
—	Allegato I